



COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
Provincia di FOGGIA



Codice Fiscale/Partita IVA 00372940718
Centralino tel. 0881.511211 - Fax 0881.511222
Pec: comune.castelnuovodelladaunia.fg@halleycert.it
Ufficio : Segreteria tel. 0881.511210 - E-mail: segreteria@comune.castelnuovodelladaunia.fg.it

CONVENZIONE

PER L'UTILIZZO E IL RIMBORSO DEL BUONO ALIMENTARE COMUNALE

Art.53 D. Lgs. n. 73/2021 convertito in legge n.106/2021.

TRA

il Comune di Castelnuovo della Daunia-FG C.F. 00372940718 nella persona del Sindaco Avv. Guerino De Luca che interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Ente

E

l'Esercizio commercialecon sede in
alla Via..... P. IVA, nella persona
di, che interviene al presente atto in qualità
di....., in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del
30.12.2021;

si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni alimentari comunali per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati.
Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni alimentari del valore nominale di 5 euro sono rilasciati dal Comune di Castelnuovo della

Daunia; potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio commerciale convenzionato entro il termine perentorio del **30.04.2022**.

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il rimborso del buono alimentare alle attività commerciali convenzionate avverrà secondo una delle seguenti modalità:

- 1) Mediante emissione di fattura elettronica con IVA soggetta allo split payment, alla quale devono essere allegati, oltre i buoni alimentari, anche i relativi scontrini emessi comprovanti il mancato versamento dell'I.V.A.;
- 2) Mediante nota di debito, alla quale devono essere allegati, oltre i buoni alimentari, anche gli scontrini fiscali comprovanti il versamento ai fini dell'I.V.A., con l'indicazione specifica della normativa che esonera l'attività commerciale dall'indicazione dell'IVA sullo scontrino fiscale;

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo del Comune entro il 31 del mese successivo alla scadenza dei buoni (**30.04.2022**).

ART. 4 – CONDIZIONI

I buoni alimentari sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, nè cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO ALIMENTARE

Con il buono alimentare possono essere acquistati solo prodotti alimentari, compresi quelli in promozione, ad esclusione di:

- a) super alcolici vari;
- b) alimenti e prodotti per gli animali;
- c) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);
- d) prodotti per l'igiene della persona e della casa.

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione sino al termine della procedura di rimborso a favore degli esercizi commerciali convenzionati.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003.

ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli sul corretto utilizzo dei buoni alimentari nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti all'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Foggia, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 – DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Castelnuovo della Daunia-FG.

ART. 11 – SPESE CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

ART. 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Lì

Il Comune di Castelnuovo della Daunia-FG

L'Esercizio Commerciale.....